



PREFETTURA

DELLA

PROVINCIA DI TERRA DI LAVORO

Divisione 2 - Sezione 2

N. 9896

OGGETTO

Disposizioni pel ricovero degli
alienati nel Manicomio

Nella Gazzetta Ufficiale del 12 febbraio ultimo scorso è stata pubblicata la nuova legge sui Manicomi del 14 detto mese N. 36.

Stimo opportuno di far osservare che per effetto di detta legge, che andrà in vigore il giorno 8 volgente, l'ammissione dei folli nel Manicomio non abbisogna più della speciale autorizzazione prefettizia, poichè dessa è autorizzata in via provvisoria dal Pretore sulla presentazione di un certificato medico e di un atto di notorietà, ed in via definitiva dal Tribunale in Camera di Consiglio.

Nel caso però di urgenza può l'Autorità locale di Pubblica Sicurezza ordinarne il ricovero in via provvisoria, ma è obbligata a riferirne entro tre giorni al Procuratore del Re, trasmettendogli il cennato documento, giusta l'art. 2 della legge citata.

Tanto il Pretore, quanto l'Autorità locale di Pubblica Sicurezza, nei casi suindicati, debbono provvedere alla custodia provvisoria dei beni dell'alienato.

Per quanto riguarda il licenziamento dal Manicomio dei folli guariti, esso viene autorizzato con decreto del Presidente del Tribunale sulla richiesta o del Direttore del Manicomio stesso, o della Deputazione Provinciale, o dei parenti o delle persone indicate nell'art. 3 della legge stessa. Però quando il folle abbia raggiunto un notevole

Ai Signori Sindaci della Provincia, agli uffici di Pubblica Sicurezza e per comunicazione ai Signori Sottoprefetti.

grado di miglioramento può il Direttore del Manicomio ordinare il licenziamento in via di prova dandone immediatamente comunicazione al Procuratore del Re ed all'Autorità di Pubblica Sicurezza.

Richiamo poi l'attenzione delle SS. LL. su tutte le disposizioni contenute nella legge suddetta, perchè questa sia esattamente osservata.

Prego intanto accusarmi subito ricevuta della presente.

Il Prefetto
GRIGNOLO

Nº 436

18 Mayo

Si accuso ricevuto





Sig. Linaro
di
S. Donato